



Regolamento per lo svolgimento del 1° Congresso VIVACE

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

ART. 1

Partecipano al Congresso VIVACE Nazionale, con diritto di voto e di parola, le/i delegate/i elette/i dalle Assemblee Congressuali Regionali/Interregionali di VIVACE

ART. 2

Partecipano con il solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentrati, a qualsiasi titolo, del Coordinamento Nazionale di VIVACE.

ART. 3

Le/i delegate/i impossibilitate/i a presenziare al Congresso possono trasferire la propria delega ad altra/o delegata/o della stessa Assemblea Regionale/Interregionale eletta/o nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessuna/nessun delegata/o può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

COMMISSIONI E UFFICI DEL CONGRESSO

ART. 4

Il Congresso elegge:

- a) l'Ufficio di Presidenza;
- b) l'Ufficio di Segreteria;
- c) i Questori;
- d) gli Scrutatori.

ART. 5

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni e le/i rispettive/i Presidenti:

- a) **Commissione per il Regolamento** composta da:
 - Ufficio di Presidenza;
 - Ufficio di Segreteria;
 - componente Presidenza VIVACE.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;

2. stabilire l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

- b) **Commissione per la Verifica dei Poteri ed Elettorale**, composta da 1 Presidente e 2 componenti, con il compito di:
1. esaminare e convalidare le deleghe;
 2. autorizzare il trasferimento di deleghe;
 3. esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza tutte le vertenze di natura elettorale attinenti l'elezione delle/dei delegate/i;
 4. ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Per quanto riguarda le elezioni, con l'istituzione di più seggi, ogni componente la commissione assume la presidenza di uno di essi.

Agli effetti dello svolgimento delle elezioni, la Commissione può essere integrata con 4 Scrutatrici/Scrutatori.

La Commissione per la Verifica dei Poteri ed Elettorale ha inoltre il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio Generale VIVACE.

I componenti la Commissione per la Verifica dei Poteri ed Elettorale sono incompatibili con le candidature nelle liste congressuali.

- c) **Commissione per lo Statuto**, composta da 1 Presidente e 2 componenti, con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifica statutaria presentate dai delegati.

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso vanno presentate alla Commissione entro le ore 11.30 del giorno 11 marzo 2022

- d) **Commissione Mozioni**, composta da 1 Presidente e 2 componenti, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.
La Commissione designa una/uno o più relatrici/relatori che riferiranno al Congresso.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO SULLA RELAZIONE GENERALE

ART. 6

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

ART. 7

Le/I congressiste/i che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in Assemblea plenaria o nelle sezioni devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

ART. 8

Le/I congressiste/i che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento della/del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi norme regolamentari o procedurali.

Ogni congressista può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali di metodo e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola una/un congressista che si esprime a favore e una/uno contro.

ART. 9

La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti. L'Assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori, può modificare a maggioranza semplice tale durata.

Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Gli interventi a favore e contro le mozioni d'ordine, limitati ad una/un congressista a favore e ad una/uno contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti, ad una/un congressista che si esprime a favore e ad una/uno contro.

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 10

Gli interventi delle/dei congressiste/i sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONI E DI ORDINI DEL GIORNO

ART. 11

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

ART. 12

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi, possono essere presentati solo in forma scritta.

ART. 13

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni predisposte dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno, deve avvenire entro e non oltre le ore 12 dell' 11 marzo 2022 nelle mani della/del Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne darà attestazione scritta al presentatore.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un sola/o delegata/o. Le mozioni alternative e gli ordini del giorno debbono essere sottoscritti da almeno 15 congressiste/i.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti, la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

ART. 14

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti, si adotta la seguente procedura:

- a) viene data la parola alla/al delegata/o o ad una/uno delle/dei delegate/i, nel caso di sottoscrizioni plurime, per la illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;
- b) possono intervenire una/un delegata/o che si esprime a favore ed una/uno delegata/o contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo, le/i delegate/i proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari.

In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 15

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

ART. 16

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenuti.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da una/uno delle/dei presentatrici/ori che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

ART. 17

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

ART. 18

Sugli ordini del giorno la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti.

La procedura di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

SISTEMI DI VOTAZIONE - DICHIARAZIONI DI VOTO

ART. 19

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta di almeno 1/10 delle/dei delegate/i);
- c) a scrutinio segreto per le elezioni delle/dei delegate/i al Congresso FELSA Nazionale

ART. 20

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

ART. 21

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, le/i delegate/i votano “pro-capite” e non secondo i voti congressuali rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegata/o partecipa alla votazione in base al numero delle/degli iscritte/i che rappresenta al Congresso con l’aggiunta dell’eventuale delega.

ART. 22

L’attribuzione dei voti alle/ai delegate/i si effettua sulla base di quanto stabilito all’art. 6 del Regolamento per l’elezione delle/dei delegate/i al 1° Congresso Nazionale.

PRESENTAZIONE DELLA/E LISTA/E PER L’ELEZIONE NEL CONSIGLIO GENERALE VIVACE

ART. 23

L’elezione delle/dei componenti elettive/i del Consiglio Generale VIVACE si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra le/i candidate/i delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessata/o. L’accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al proprio nominativo presente nella lista.

Ogni candidata/o potrà far parte di una sola lista.

Le/i candidate/i non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Ogni presentatrice/ore non potrà firmare più di una lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 delle/dei delegate/i aventi diritto di voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Ogni lista per l’elezione del Consiglio Generale Nazionale deve esprimere candidati di almeno 3 (tre) Regioni e contenere un numero di candidature di genere tra il 20% e il 30% sul totale delle/dei candidati, tenuto conto della composizione associativa di VIVACE, sul totale delle/dei candidati e la stessa percentuale delle/degli elette/i.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore alla percentuale delle/degli eleggibili, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo delle/degli elette/i.

Le liste dovranno comprendere un adeguato numero di immigrate/i e/o di seconda generazione.

Nel Consiglio Generale Nazionale dovrà essere garantita almeno una presenza del 10% (elette/i, designate/i, di diritto) di giovani under 35.

Ogni lista dovrà garantire quanto previsto dagli articoli 39, 40 e 41 del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale e con riferimento al Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al 1° Congresso VIVACE.

Nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i deve prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica.

In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della Assemblea congressuale.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Sono nulle le schede che rendano possibile il riconoscimento.

Ogni elettrici/ore potrà votare non più di 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti, salvo quanto previsto dalle norme di garanzia sull'effettiva presenza di genere nel Consiglio Generale, di immigrate/i e/o di seconda generazione, giovani under 35, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'elezione delle/dei delegati al 1° Congresso Nazionale VIVACE.

ART. 24

La presentazione delle liste avverrà nei tempi decisi dal Congresso su proposta della Presidenza.

ART. 25

Le norme del presente Regolamento potranno essere oggetto di eventuali integrazioni che verranno adottate da VIVACE, tramite apposita delibera, solo ed esclusivamente a seguito di deliberazioni confederali con riferimento alla necessità di disciplinare condizioni di emergenza dettate dall'epidemia da Covid-19.